



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

San Michele al Tagliamento, 03/04/2018

DISPOSIZIONE N° 3 del 03/04/2018

Ai sigg. Dirigenti
Ai Responsabili di Servizio
SEDE

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione sottoposti al controllo dell'Organismo di valutazione intercomunale delle performance ai fini dell'attestazione di cui all'art. 14, comma 4, d.lgs. 150/2009.

Si premette che l'Organismo di Valutazione (OdV) intercomunale delle performance dell'ente è chiamato a verificare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 33/2013 alla data del 31/3/2018 secondo il disposto di cui all'art. 14, co. 4, del d.lgs. 150/2009, così come chiarito dall'Anac con propria delibera n. 141 del 21 febbraio 2018.

L'Anac - nella delibera surriferita - ha specificato che il controllo riguarderà in particolare le seguenti sezioni dell'Amministrazione Trasparente:

1. consulenti e collaboratori art. 15;
2. personale (incarichi conferiti o autorizzati art. 18);
3. sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27);
4. beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30);
5. controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31);
6. altri contenuti - piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 10);
7. altri contenuti - registro degli accessi (linee guida anac n. 1309/2016).

1. Per quanto riguarda le pubblicazioni dell'art. 15 ± sez. consulenti e collaboratori ± si ricorda che:

L'art. 15 d.lgs. 33/2013 dispone che:

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il curriculum vitae;

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico°.

L'Anac ha altresì specificato - con delibera nr. 1310/2016 ± che:

° Con la modifica apportata dall'art. 14 del d.lgs. 97/2016, l'art. 15 del d.lgs. 33/2013 disciplina ora solamente la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti e affidati a soggetti esterni a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito. L'articolo, cioè, non riguarda più gli obblighi di pubblicazione dei dati sui dirigenti ora regolati dal novellato articolo 14, co. 1 bis e 1 ter. I dati da pubblicare sono rimasti immutati rispetto alla precedente formulazione dell'art. 15. Si ricorda che i compensi sono da pubblicare al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del collaboratore e consulente. Si precisa, altresì, che agli obblighi indicati all'art. 15 si aggiunge quello relativo all'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, stabilito dall'art. 53, co. 14 del d.lgs. 165/2001. Si ritiene utile sottolineare che all'interno della sotto-sezione " Consulenti e collaboratori° di cui all'art. 15 in esame, devono essere pubblicati i dati relativi agli incarichi e alle consulenze che non siano riconducibili al " Contratto di appalto di servizi° assoggettato alla disciplina dettata nel codice dei contratti (d.lgs. 50/2016). Diversamente, qualora i dati si riferiscano ad incarichi riconducibili alla nozione di appalto di servizio, si applica l'art. 37 del d.lgs. 33/2013, prevedendo la pubblicazione dei dati ivi indicati nella sotto-sezione di primo livello " Bandi di gara e contratti°. Giova, altresì, sottolineare che gli incarichi conferiti o autorizzati da un'amministrazione ai propri dipendenti rimangono disciplinati dall'art. 18 del d.lgs. 33/2013 e devono essere pubblicati nella diversa sotto-sezione " Personale° -

“Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti. Tenuto conto della eterogeneità degli incarichi di consulenza e dell'esistenza di fattispecie di dubbia qualificazione come tali, si rammenta che l'Autorità ha già ricondotto agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui assicurare la pubblicazione sui siti quelli conferiti ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali, quelli di componenti del Collegio sindacale, quelli di componenti del Collegio dei revisori dei conti.”

Si rileva che questo adempimento, così come specificato nella mappa della trasparenza, allegata al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza triennio 2018/2020, **individua quali soggetti responsabili della pubblicazione tutti i responsabili di servizio, il cui servizio/ufficio risulta competente all'esecuzione dell'istruttoria volta ad adottare i provvedimenti di conferimento dei suddetti incarichi.**

In questa sede pare opportuno disporre che per il conferimento di servizi di rappresentanza giudiziale, nelle more dell'approvazione definitiva delle linee guida Anac in materia, si predisponga una doppia pubblicazione ai sensi dell'art. 15 ed ai sensi dell'art. 37.

2. Per quanto riguarda le pubblicazioni dell'art. 18 ± sez. personale (incarichi conferiti o autorizzati art. 18) ± si ricorda che:

L'art. 18 d.lgs. 33/2013 dispone che *“1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico”*.

L'Anac ha altresì specificato - con delibera nr. 1310/2016 ± rispetto all'obbligo di pubblicazione quanto già sopra riportato ^{a1/4} *Giova, altresì, sottolineare che gli incarichi conferiti o autorizzati da un'amministrazione ai propri dipendenti rimangono disciplinati dall'art. 18 del d.lgs. 33/2013 e devono essere pubblicati nella diversa sotto-sezione “Personale” - “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti. Tenuto conto della eterogeneità degli incarichi di consulenza e dell'esistenza di fattispecie di dubbia qualificazione come tali, si rammenta che l'Autorità ha già ricondotto agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui assicurare la pubblicazione sui siti quelli conferiti ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali, quelli di componenti del Collegio sindacale, quelli di componenti del Collegio dei revisori dei conti.”*

Si rileva che questo adempimento, così come specificato nella mappa della trasparenza, allegato al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza triennio 2018/2020, **individua quali soggetti responsabili della pubblicazione il responsabile del Servizio Personale.**

3. Per quanto riguarda le pubblicazioni ex art. 26 e 27 ± sez. sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici ± si ricorda che:

Gli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 dispongono testualmente che:

^a Art. 26 *Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati*

1. *Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'[articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.*

2. *Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato [articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro](#). Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.*

3. *La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'[articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#).*

4. *È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.*

Art. 27 *Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari*

1. *La pubblicazione di cui all'[articolo 26](#), comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:*

a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;

b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;

c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;

d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;

e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;

f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

2. *Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'[articolo 7](#) e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.*

L'Anac ha altresì specificato - con delibera nr. 1310/2016 ± che:

^a *In virtù di quanto disposto dall'art. 26, resta fermo l'obbligo per le amministrazioni di provvedere alla pubblicazione sia degli atti con i quali sono determinati i criteri e le*

modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici in favore di soggetti pubblici o privati, sia i medesimi atti di concessione di importo superiore a 1.000 euro. Al riguardo si rinvia a quanto già indicato dall' ANAC con la delibera 59/2013.

Si ricorda che la pubblicazione è condizione di efficacia dei provvedimenti e quindi deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del provvedimento^{1/4}.

Si rileva che questo adempimento, così come specificato nella mappa della trasparenza, allegato al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza triennio 2018/2020, **individua quali soggetti responsabili della pubblicazione tutti i responsabili di servizio, il cui servizio/ufficio risulta competente all'esecuzione dell'istruttoria volta ad adottare i provvedimenti, con i quali vengono erogati sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici.**

4. Per quanto riguarda le pubblicazioni ex art. 30 ± sez. beni immobili e gestione del patrimonio ± si ricorda che:

L'art. 30 d.lgs. 33/2013 dispone che ^a 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti^o.

L'Anac ha altresì specificato - con delibera nr. 1310/2016 ± che:

^a L'art. 30, solo in minima parte modificato dal d.lgs. 97/2016, prevede la pubblicazione delle informazioni identificative degli immobili posseduti e, nella nuova formulazione, anche di quelli detenuti, nonché dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. Ogni amministrazione è, pertanto, tenuta a rendere pubblico il patrimonio immobiliare a propria disposizione, posseduto in ragione di un titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento o semplicemente detenuto; ciò, evidentemente, allo scopo di consentire alla collettività di valutare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, anche patrimoniali, nel perseguimento delle funzioni istituzionali.

Si osserva, infatti, che, in generale, tutti i beni patrimoniali, non solo quelli di proprietà, generano oneri nel bilancio dell'amministrazione connessi semplicemente al loro mantenimento. Al fine di garantire una pubblicazione uniforme dei dati, è opportuno che le informazioni sugli immobili siano rese sulla base dei dati catastali^o.

Si rileva che questo adempimento, così come specificato nella mappa della trasparenza, allegato al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza triennio 2018/2020, **individua quali soggetti responsabili della pubblicazione il responsabile del Servizio Patrimonio.**

5. Per quanto riguarda le pubblicazioni ex art. 31 ± sez. controlli e rilievi sull'amministrazione ± si ricorda che:

L'art. 30 d.lgs. 33/2013 dispone che *“1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici”*.

L'Anac ha altresì specificato - con delibera nr. 1310/2016 ± che:

“L'art. 31, come novellato dall'art. 27 del d.lgs. 97/2016, si sofferma sulla pubblicazione degli esiti dei controlli sull'attività amministrativa, prevedendo la pubblicazione di tutti gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione (procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti), la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei Conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle Amministrazioni e dei loro uffici.

La disposizione è profondamente diversa da quella del testo previgente ove si disponeva che fossero pubblicati i soli “rilievi” degli organi di controllo interno nonché degli organi di revisione amministrativa e contabile, che non fossero stati “recepiti”, insieme con gli atti nei confronti dei quali detti rilievi venivano emessi. In merito all'attività di controllo della Corte dei conti, era previsto l'obbligo di pubblicazione di tutti i rilievi, ancorché recepiti, espressi dalla Corte.

Per quanto concerne l'obbligo di pubblicazione relativo agli atti degli organismi indipendenti di valutazione (OIV), che non compariva nella formulazione previgente dell'art. 31, occorre fare riferimento in via prioritaria alla disciplina istitutiva degli organismi indipendenti di valutazione della performance nelle pubbliche amministrazioni, contenuta all'art. 14 del d.lgs. 150/2009, nonché ai compiti ad essi affidati che sono elencati al co. 4, del medesimo articolo.

Ai fini degli obblighi di pubblicazione, si ritiene che assumano rilievo gli atti conclusivi adottati dagli OIV, quali, ad esempio, a titolo meramente esemplificativo, la relazione annuale sullo stato del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità, la validazione della relazione sulla performance di cui all'art. 10 del d.lgs. 150/2009 e l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza da parte dell'amministrazione/ente.

Al riguardo, è necessario tenere conto delle specifiche direttive che saranno adottate dal Dipartimento della funzione pubblica competente in materia di misurazione e valutazione della performance.

La stessa normativa si applica, in mancanza di OIV, anche agli organismi con funzioni analoghe. In questa sezione, si ribadisce, vanno pubblicate anche le attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, per le quali in precedenza, in assenza di un chiaro disposto normativo come quello ora introdotto, l'Autorità aveva dato indicazioni di pubblicazione in “Disposizioni generali”, sotto-sezione di secondo livello “Attestazioni OIV o struttura analoga (cfr. da ultimo delibera ANAC n. 43 del 20 gennaio 2016 «Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016 e attività di vigilanza dell'Autorità»).

L'art. 31 prevede, inoltre, la pubblicazione di una serie di atti degli organi di revisione

amministrativa e contabile: relazione al bilancio di previsione o budget, alle variazioni di bilancio, al conto consuntivo o bilancio di esercizio.

Infine, l'art. 31, lasciando sostanzialmente immutata la disposizione previgente, impone di pubblicare tutti i rilievi formulati dalla Corte dei conti nell'esercizio della propria funzione di controllo, sia quelli non recepiti sia quelli ai quali l'amministrazione/ente abbia ritenuto di conformarsi.^o

Si rileva che questo adempimento, così come specificato nella mappa della trasparenza, allegato al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza triennio 2018/2020, **individua quali soggetti responsabili della pubblicazione i responsabili dei Servizi Ragioneria, Personale e Segreteria, secondo quanto indicato nella tabella medesima.**

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 10 e linee guida Anac 1309/2016 ± punti 6/7 ± inerenti il piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza PTPCT e registro dell'accesso civico **risulta essere competente il servizio Segreteria.**

Alla luce di quanto premesso, si invitano pertanto i dirigenti ed i servizi/uffici ad effettuare una ricognizione degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013, con riferimento prioritariamente agli specifici adempimenti sopra citati, atteso che gli stessi saranno soggetti al controllo dell'OdV ai fini della produzione dell'attestazione di cui all'art. 14, comma 4, del d.lgs. 150/2009.

In allegato alla presente si trasmettono:

1. delibera Anac nr. 1310 dd. 28-12-2016;
2. mappa trasparenza allegata PTPCT 2018/2020.

Si precisa che la presente è stata diramata a tutti gli uffici in data 28/03/2018 e firmata per motivi tecnici in data 03/04/2018.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e nell'occasione si porgono cordiali saluti

Trasparenza

per il RPCT
Responsabile Prevenzione Corruzione e

IL VICESEGRETARIO
Dott. Andrea Gallo

AG/eb

IL Dirigente
dott. Andrea Gallo

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Andrea Gallo

CODICE FISCALE: IT:GLLNR70L17H823L

DATA FIRMA: 03/04/2018 08:57:50

IMPRONTA: 34396434386235613235393561346165643531636236383066623962313234333538336532323437